

AUTOCERTIFICAZIONE

Ai sensi della legge 15 Maggio 1997 n. 127 e successive modifiche e integrazioni,

Il sottoscritto Avvocato.....

Nato a il

DICHIARA

Di essere residente in Via

N° civico Tel.;

Di avere domicilio professionale in

Via n° civico Tel.

Fax e-mail

PEC P. Iva

- Di essere cittadino italiano;

- Godere il pieno esercizio dei diritti civili;

di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 3 R.d.l.

novembre 1933,n° 1578.(*)

Ai sensi dell'art.10 della L. 31 12/1996 n.675 "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali richiesti dalle attività connesse alla professione di Avvocato.

Vibo Valentia, lì

(*) art. 3 R.d.l. 1578/1933

L'esercizio della professione di avvocato è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio di commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore dei lotto, di appaltatore di un pubblico esercizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali.

E' anche incompatibile con qualunque impiego ad ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, dei Gran Magistero degli ordini Cavallereschi, del Senato, della carriera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o Istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

E' infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza le-aie. che non abbia carattere scientifico o letterario.

Sono eccezzuati dalla disposizione dei secondo comma:

a) i professori e gli assistenti delle Università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari della Repubblica;

b) Gli avvocati degli uffici istituiti sotto qualsiasi denominazione e in qualsiasi modo presso enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera.

Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo.